

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MÉRCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955

23^a Seduta in sede deliberante

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni al Codice di procedura penale »
(1082) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
AZARA	287, 296, 298
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	286, 287, 295, 296, 298
PANNULLO	287, 296
PERRIER	296, 297
PICCHIOTTI, <i>relatore</i>	284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298
PIOLA	284, 287, 296, 297
SPALLINO	291, 296, 298
ZELIOLI LANZINI	296

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Picchiotti, Piola, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Perrier.

Interviene, inoltre, il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale » (1082) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, durante la seduta precedente abbiamo esaminato la prima parte dell'articolo 19 fino al nuovo testo proposto per l'articolo 468. Passiamo ora alla parte successiva dell'articolo, iniziando dal nuovo testo proposto per l'articolo 512.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo:

Art. 512. (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per

insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo del Codice che si intende modificare era del seguente tenore:

« 512. *Appello contro le sentenze del pretore*. — Contro le sentenze del pretore possono appellare al Tribunale:

1° l'imputato, nel caso di condanna, quando con la sentenza gli è stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore a lire duemila, ovvero quando egli è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

2° l'imputato, nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione;

3° il rappresentante del Pubblico ministero nel dibattimento davanti al Pretore e il procuratore della Repubblica, nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione; e, nel caso di condanna, se è stata inflitta una pena detentiva, o una pena pecuniaria superiore a lire duemila ».

In questo articolo è stato modificato, insomma, il numero 2) nel senso che si è stabilito che l'imputato può appellare contro le sentenze del pretore nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudi-

ziale, ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile, perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

È stato anche modificato il numero 1), per quanto riguarda il limite della pena, in quanto, essendo apparsa troppo limitata la facoltà attualmente concessa all'imputato relativamente all'appello, è stato stabilito che egli può appellare nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale.

PIOLA. Si verificava infatti qualche volta il fatto che i giudici, per evitare un secondo giudizio di merito in appello, infliggevano una pena inferiore alle 16.000 lire. Ora, si è inteso ovviare a tale inconveniente, in quanto la norma modificata è indipendente dalla pena inflitta.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 512 nel testo di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 513.

Art. 513. (*Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise*). — Contro le sentenze del tribunale, comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta dal capoverso dell'articolo 31, e contro le sentenze della corte di assise possono appellare rispettivamente alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non im-

putabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo del Codice vigente è del seguente tenore:

« Art. 513. (*Appello contro sentenze del Tribunale*). — Contro le sentenza del Tribunale, comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta dal capoverso dell'articolo 31, possono appellare alla Corte d'appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato, nel caso di condanna, quando con la sentenza gli è stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore a lire sedicimila ovvero quando egli è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

2) l'imputato, nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte d'appello, nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione; e, nel caso di condanna, se è stata inflitta una pena detentiva, o una pena pecuniaria superiore a lire sedicimila ».

Col nuovo testo si intendono apportare modifiche analoghe a quelle già approvate nell'articolo precedente. La norma in esame si riferisce all'appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise, a seguito del riordinamento da questa subito.

Faccio presente che alla Camera dei deputati era stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 513, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 518.

Art. 518. (*Dibattimento d'appello*). — Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne è riconosciuta la necessità, ed è disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.

Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

Si applicano il 2) e 3) comma dell'articolo 468.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo del Codice che si intende modificare è il seguente:

« Art. 518. (*Dibattimento d'appello*). — Il Presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne è riconosciuta la necessità, ed è disposta dal Presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.

Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

Nella discussione parla per primo l'appellante. L'imputato non appellante, la persona civilmente obbligata per l'ammenda, il respon-

sabile civile e la parte civile anche se non appellanti, qualora siano stati citati, sono ammessi alla discussione e possono concludere. L'imputato e il difensore devono avere per ultimi la parola, se la domandano. Il difensore che già ha concluso è ammesso a parlare per ultimo soltanto per brevi dichiarazioni. Quando hanno appellato tanto il pubblico ministero quanto l'imputato o il suo difensore, il pubblico ministero deve parlare prima del difensore ».

La novità consiste nello spostamento dell'ordine della discussione: anche in appello, i difensori dovranno avere la parola per ultimi. Per i penalisti questa disposizione è molto importante, in quanto sino ad oggi si verificava spesso che la parte civile spostava in fatto i termini della controversia senza che il difensore potesse sviluppare ampiamente le sue tesi.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo punto il Governo mantiene le sue riserve già espresse alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 518 nel testo approvato dalla Camera, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 522.

Art. 522. (*Questioni di nullità*). — Se nel giudizio di primo grado si è verificata la nullità indicata nel secondo capoverso dell'articolo 445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

Il giudice d'appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice d'appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione

penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.

PICCHIOTTI, *relatore*. In aderenza con le modificazioni introdotte con l'articolo 185, ove si stabilisce che le nullità ivi prevedute sono insanabili, si propone col presente articolo che, se una di tali nullità è rilevata nel giudizio di appello, il giudice la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, perchè rimedi a quella nullità, non potendosi ammettere la nullità dell'intero dibattimento di primo grado.

Il secondo comma del Codice penale vigente, che è quello che si vuole modificare, suona così:

« Il giudice d'appello, se accerta alcuna delle nullità indicate nell'articolo 185, e questa non è stata sanata a norma dell'articolo 187, ritiene il giudizio e pronuncia ordinanza con cui dispone la rinnovazione del dibattimento; decide quindi in merito inappellabilmente ».

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 522, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 524.

Art. 524. (*Motivo di ricorso - Provvedimenti impugnabili*). — Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del

libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado d'appello dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

PICCHIOTTI, *relatore*. Tale articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati, in quanto non faceva parte del progetto governativo. Il testo sottoposto al nostro esame è identico a quello del Codice vigente; salvo per quanto riguarda l'ultimo comma, che è stato soppresso, e che suonava così: « Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

PANNULLO. Mi sono fin qui astenuto dal partecipare alla discussione, perchè avevo compreso l'« antifona »: non c'era e non c'è niente da fare. Non posso però tacere il mio accoramento di fronte alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 524 del Codice di procedura penale, che costituiva una idonea valvola di sicurezza per il miglior funzionamento della Corte di cassazione.

L'articolo 524 cercava di ridurre quanto più era possibile l'enorme cumulo di lavoro della Corte di cassazione, e, d'altra parte, era una remora per quei ricorsi privi di qualsiasi contenuto di serietà che si presentano a scopo defatigatorio o dilatorio.

Ora, invece, si vuole sopprimere questa norma, con danno certo per il funzionamento della Corte di cassazione e della giustizia. So già che la mia è una voce *clamantis in deserto*, ma desidero che l'espressione del mio accoramento rimanga negli atti del Senato; accoramento pari a quello che ho provato per la introduzione nel Codice di procedura penale di parecchie disposizioni contrarie alla nostra tradizione giuridica e, soprattutto, per l'innovazione apportata all'articolo 253, che rappresenta la massima manifestazione di debolezza verso la delinquenza più raffinata che è, per ciò stesso, la più pericolosa per la difesa sociale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Desidero osservare al senatore Pannullo che le sue osservazioni sono, come sempre, giustissime; però la Cassazione a questa molteplicità di lavoro cerca

rimediare con un sistema altrettanto pericoloso, cioè quello della decisione dei ricorsi in camera di consiglio. Infatti, anche nei ricorsi motivati con tre o quattro pagine e specifici si cerca di decidere in camera di consiglio e se il ricorso diretto alla celebrazione in udienza non è accolto, il rigetto è sicuro. In tal modo, il rimedio può essere peggiore del danno.

PANNULLO. Nessun avvocato potrà mai dire che il Presidente della Corte di cassazione si sia qualche volta rifiutato di portare all'udienza il ricorso, quando ne sia stata fatta richiesta dal difensore.

PIOLA. Desidero sia registrato nel resoconto che io concordo con i principi enunciati dal senatore Pannullo, anche per un riflesso pratico, che sarà rilevante, circa il funzionamento della Corte di cassazione.

AZARA. Anch'io mi associo alle osservazioni che sono state esposte dal collega Pannullo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo conferma il suo dissenso in ordine alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Poichè non sono state fatte proposte concrete di emendamento, metto ai voti l'articolo 524, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora al nuovo testo dell'articolo 526.

Art. 526. (*Ricorso dell'imputato*). — L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

Può anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e può infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifu- sione delle spese.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo del Codice che s'intende modificare è del seguente tenore:

« 526. (*Ricorso dell'imputato*). — L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna.

« Può ricorrere altresì contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, quando la legge commina per il reato che fu oggetto dell'imputazione una pena detentiva o una pena più grave.

« Può anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna, relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e può infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento pronunciata in contraddittorio che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento di danni o per la rifu- sione delle spese ».

I due capoversi di tale articolo sono stati sostituiti da un unico comma, in cui è stabilito che l'imputato può ricorrere per Cassazione contro le sentenze di condanna e quelle di proscioglimento.

Dice il Ministro nel suo commento preliminare all'articolo 526:

« Com'è stato indicato a proposito dell'articolo 387, la modifica apportata in tema di ricorso contro le sentenze di proscioglimento trova la sua giustificazione nell'articolo 111 della Costituzione.

« Va fatto presente che non si è ritenuto di specificare, come avveniva nel progetto Leone, che le sentenze di proscioglimento contro cui l'imputato può ricorrere sono quelle pronunciate in grado di appello ovvero in primo grado inappellabilmente.

« È apparso, invero, che questa precisazione non solo fosse superflua, essendo essa già contenuta nell'articolo 524 ove è indicato quali sono i provvedimenti soggetti a detto mezzo d'impugnazione, ma potesse anche dar luogo a dubbiezze d'interpretazione, non essendo essa ripetuta nell'articolo 527 concernente il ricorso del pubblico ministero ».

PRESIDENTE. Osservo che con la presente disposizione si introduce una modificazione di carattere sostanziale, in quanto, mentre

nell'articolo del Codice vigente era concesso il ricorso contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, quando la legge commina per quel reato una pena detentiva o una pena più grave, nell'articolo sottoposto al nostro esame non esiste più tale limitazione.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 526, di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 536.

Art. 536. (*Dibattimento*). — Le regole stabilite circa la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto sono applicabili.

Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ed hanno facoltà di depositare in cancelleria, non più tardi di otto giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.

Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilità.

Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non è necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, può parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.

Dopo la relazione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche.

PICCHIOTTI, *relatore*. In questo articolo è stato modificato l'ultimo comma rispetto al

testo del Codice vigente, in quanto si è consentito al difensore dell'imputato di replicare, sia pure per brevi dichiarazioni, dopo la requisitoria del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 536, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 543.

Art. 543. (*Annulamento con rinvio*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo 539 e dai due articoli precedenti:

1) se è annullata una ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

2) se è annullata la sentenza di una corte di assise, di appello o di una corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise di appello o ad un'altra sezione della stessa corte d'appello o ad un'altra corte di appello fra le più vicine;

3) se è annullata la sentenza di una corte di assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale nel distretto della stessa corte di appello o ad un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate;

4) se è annullata la sentenza di un giudice istruttore o di una sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria; ma il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata deve essere sostituito, e la sezione istruttoria deve essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto per cui è stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;

5) se è annullata la sentenza pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 399, con la quale è stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al pretore competente perchè proceda al giudizio. Se questo risulta di competenza del tribunale o della corte di assise, gli atti sono invece trasmessi al giudice istruttore per nuova deliberazione;

6) se è annullata la sentenza del giudice di appello per effetto di una delle nullità indicate nell'articolo 185, verificatasi nel dibattimento di primo grado, la Corte di cassazione rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

PICCHIOTTI, *relatore*. In questo articolo, già coordinato col nuovo ordinamento dei giudizi di assise, si è aggiunta una nuova disposizione (n. 6), in aderenza con le modificazioni introdotte negli articoli 185 e 522, relativamente alla non sanabilità delle nullità riflettenti i presupposti processuali.

Si è stabilito cioè che se la Corte di cassazione, investita del controllo di una sentenza di secondo grado, rileva una delle nullità indicate nell'articolo 185, verificatasi nel dibattimento di primo grado, annulla la sentenza d'appello e rinvia gli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio, non potendosi dubitare della nullità dell'intero rapporto processuale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo 543, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 569.

Art. 569. (*Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio per revisione*). — La sentenza pronunciata dal giudice di rinvio è soggetta a ricorso per cassazione.

Se è stata violata la disposizione della prima parte dell'articolo 566, la corte di cassazione decide anche nel merito.

La conferma della sentenza di condanna non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

PICCHIOTTI, *relatore*. Il secondo comma dell'articolo nel Codice vigente è del seguente tenore:

« La sentenza del giudice predetto che conferma la sentenza di condanna è inoppugnabile, anche se pronunciata in primo grado; ma non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi ».

Ora, questa disposizione è in contrasto con il principio sancito nell'articolo 111 della Costituzione ed anche con il nuovo orientamento della Corte di cassazione. Si è ammesso pertanto il ricorso contro la predetta sentenza per violazione di legge, abolendo la disposizione attuale che non consentiva il ricorso.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo 569, di cui ho già dato lettura.

(È approvato)

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 604.

Art. 604. (*Provvedimenti da iscriversi nel casellario*. — Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1) nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non più soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione

salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del Codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;

2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze con le quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'Autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a) e b) del numero 1), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata

ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'onorevole Ministro, a commento di questa nuova disposizione, nella relazione che accompagna il progetto governativo si esprimeva testualmente nella seguente maniera:

« Si è innanzi tutto chiarito nella lettera *b*) del n. 1) che le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione vanno iscritte quando non sono più soggette a impugnazione; e, nella lettera *c*) dello stesso numero, si è soppressa l'indicazione dei provvedimenti dichiaranti la tendenza a delinquere, giacchè tale dichiarazione non può effettuarsi se non con la sentenza di condanna, la quale è sempre iscrivibile ai sensi della lettera *a*).

« Altre modificazioni sono state apportate all'ultima parte dello stesso n. 1) là dove si dispone che non sono iscritti nel casellario, fra l'altro, le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione amministrativa o la oblazione, nel senso che si è stabilito che tale disposizione non si applica, e che quindi l'iscrizione va effettuata, quando col provvedimento stesso sia stato concesso il beneficio della condizionale. Tale modifica è stata suggerita dall'intento di dare al giudice la possibilità di evitare una seconda concessione di tale beneficio e di revocare quello eventualmente già concesso. Per analoghi motivi si è stabilito che la disposizione circa la non iscrivibilità delle sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'amenda non si applica, e che quindi l'iscrizione va effettuata, quando col provvedimento sia stato concesso il perdono giudiziale.

« Inoltre, alle parole "quando non importante applicazione di misure di sicurezza" contenute nella stessa ultima parte del n. 1) e relative alla non iscrivibilità delle sentenze di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato, sono state sostituite le altre "quando non sia stata applicata una misura

di sicurezza", e ciò al fine di eliminare i dubbi d'interpretazione che si sono presentati e chiarire che si deve aver riguardo alla concreta applicazione della misura di sicurezza.

« Sempre nell'ultima parte del ripetuto n. 1), si è poi prevista, per evidenti motivi di analogia, accanto alla non iscrivibilità delle sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela, anche quella delle sentenze di non doversi procedere per mancanza di istanza, di richiesta o di autorizzazione a procedere; e, accanto alla non iscrivibilità delle sentenze di non doversi procedere per remissione di querela o per amnistia, anche quella delle sentenze di non doversi procedere per prescrizione.

« Infine, nell'ultima ipotesi del n. 2) dell'articolo 604 in esame, dopo le parole "le sentenze" si sono eliminate le parole "i provvedimenti", perchè la nuova legislazione non prevede per la dichiarazione del fallimento, per l'omologazione del concordato, per la revoca del fallimento e per la riabilitazione del fallito provvedimenti diversi dalle sentenze ».

SPALLINO. Vorrei sapere se questo articolo innova la legge riguardante il casellario giudiziale, che il Senato ha già deliberato e votato.

PRESIDENTE. Con questo articolo le norme della legge sul casellario giudiziale vengono introdotte nel Codice di procedura penale con talune lievi modificazioni.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 604.
(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 605.

Art. 605. (*Eliminazione delle iscrizioni del casellario*). — Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale della accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

1) alle sentenze di proscioglimento da delitto e a quelle di proscioglimento da contravvenzione trascorsi rispettivamente dieci e tre

anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell'articolo 157 del Codice penale;

2) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena della ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175 del Codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3) alle sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, nonché dagli articoli 120 e 252 del Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso secondo, 262, capoverso secondo del Codice penale.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con decreto, anche la relativa iscrizione è eliminata.

PICCHIOTTI, *relatore*. Nella relazione ministeriale sono chiaramente espressi i criteri che hanno ispirato le modificazioni a questo articolo.

La relazione ministeriale dice:

« Nell'articolo 605, già modificato dall'articolo 2 della citata legge n. 158 del 1952, si sono innanzi tutto unificati i nn. 1) e 4) concernenti la eliminazione delle iscrizioni delle sentenze di proscioglimento. Inoltre per quanto si riferisce alle sentenze di proscioglimento in periodo istruttorio, si è ritenuto di doversi discostare dal criterio del Codice, secondo il quale la eliminazione della relativa iscrizione si effettua al compimento del termine per la prescrizione, risultando oltremodo malagevole per gli ufficiali del casellario stabilire la data di prescrizione del reato, il che presuppone indagini presso gli uffici giudiziari atte ad accertare, caso per caso, il giorno del commesso reato, nonché le even-

tuali cause interruttrive o sospensive della prescrizione. Si è fatto così ricorso al criterio, molto più pratico, di fissare per l'eliminazione delle iscrizioni in parola termini indipendenti dalle regole sul decorso della prescrizione, sia pure ragguagliati, per ovvia opportunità, a quelli stabiliti, a seconda della natura e della gravità dei reati, dall'articolo 157 del Codice penale.

« Anche il n. 2 dell'articolo 605 in esame ha subito una modifica, nel senso che, al fine di dare al giudice la possibilità di evitare la ripetizione dei benefici della condizione e della non menzione o di revocarli eventualmente se già concessi, si è stabilito che non vanno eliminate per decorso di tempo le iscrizioni relative alle sentenze e ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, allorchè con tali provvedimenti sia stato concesso alcuno dei suindicati benefici ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 605.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 606.

Art. 606. (*Certificati del casellario rilasciati ad autorità o ad aziende pubbliche*). — Ogni autorità avente giurisdizione penale ha diritto di ottenere per ragioni di giustizia penale il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile.

PICCHIOTTI, *relatore*. Do lettura dei motivi che giustificano la modificazione di questo articolo, espressi nella relazione ministeriale: « Nell'articolo 606, già modificato dall'articolo 3 della citata legge n. 158 del 1952, nell'ultima parte, che regola il diritto delle amministra-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

23ª SEDUTA (15 giugno 1955)

zioni pubbliche e delle aziende incaricate di pubblici servizi di ottenere certificati del casellario, si è mutata l'indicazione "certificato del casellario" in quella più generica di "certificato", e ciò al fine di evitare il dubbio che il legislatore abbia inteso indicare un certificato limitato alle iscrizioni di natura penale anzichè quello comprendente eventualmente anche le iscrizioni di natura civile e amministrativa ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 606.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 608.

Art. 608. (*Iscrizioni non menzionabili nei certificati del casellario richiesti dai privati*). — Nei certificati spediti a richiesta dei privati, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, non si fa menzione:

1) delle decisioni di proscioglimento che non importano misure di sicurezza detentive o la libertà vigilata, e delle condanne annullate senza rinvio o seguite da assoluzione per effetto del giudizio di revisione;

2) della condanna della quale è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato, nei casi indicati nell'articolo 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;

3) di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiunta ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;

4) della condanna per contravvenzione per la quale è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, iscritta ai sensi dell'ultima parte del numero 1) dell'articolo 604, e, fuori del caso predetto, della condanna per reato che, per essersi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell'articolo 167 del codice penale, è rimasto estinto;

5) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione pre-

veduta dagli articoli 544, 556, 563, 573 e 574 del codice penale;

6) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia, e di quelle per le quali è stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;

7) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati;

8) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenza di proscioglimento quando sono stati revocati;

9) dei provvedimenti indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 604;

10) delle sentenze straniere che non hanno conseguito il riconoscimento nello Stato.

PICCHIOTTI, *relatore*. La relazione ministeriale, a questo proposito, dice: « Come si è detto a proposito dell'articolo 604, il progetto, al principio fissato dal codice della non iscrivibilità delle sentenze e dei decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, ha introdotto una deroga per quanto concerne i casi in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Poichè però tale modifica è stata suggerita unicamente dall'intento di mettere il giudice in condizione di non concedere una seconda volta il detto beneficio o di revocare quello eventualmente già concesso, si appalesava necessario modificare anche il n. 4 dell'articolo 608, in cui è stabilito che nel certificato del casellario rilasciato a privati non si faccia menzione delle condanne sospese condizionalmente quando il reato è rimasto estinto per essersi verificate le condizioni indicate nella prima parte dell'articolo 167 del codice penale.

« Si è pertanto introdotta una disposizione intesa ad impedire in ogni caso la menzione nel certificato rilasciato a privati, delle condanne per contravvenzioni suscettibili di definizione in via amministrativa o di oblazione.

Nel n. 8 dello stesso articolo 608 è stato poi eliminato il riferimento al n. 4 dell'articolo 604, già soppresso con la anzi citata legge n. 158 del 1952 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 608.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 628.

Art. 628. (*Giudice degli incidenti*). — Il giudice che ha deliberato un provvedimento è competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

L'incidente è proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della corte di assise si procede ai termini del secondo capoverso dell'articolo 153.

PICCHIOTTI, *relatore*. Do lettura di quanto dice, in proposito, la relazione ministeriale: « L'articolo 628 del codice di procedura penale non prevede il caso di incidenti di esecuzione che sorgano nei riguardi di sentenze pronunciate dal giudice che non si trova nel territorio dello Stato. Siccome è accaduto talvolta che non si sapeva chi dovesse decidere sull'incidente di esecuzione, si è stabilito che in tal caso provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 628.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 640.

Art. 640. (*Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice ai termini del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 636, possono presentare ricorso.

La stessa facoltà appartiene a chi è stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza

di condanna o di proscioglimento, quando non è possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 212.

Il ricorso può essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona è detenuta o internata.

Il presidente della corte di appello dispone la comunicazione al pubblico ministero, all'interessato e all'altra persona indicata nella prima parte, del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullità, a norma degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.

PICCHIOTTI, *relatore*. I motivi della modificazione a questo articolo sono così espressi nella relazione ministeriale: « Il processo di sicurezza è disciplinato nel codice vigente in maniera indubbiamente imperfetta soprattutto per il riflesso che sulle norme processuali esercitato nella legislazione del 1930 il fondamentale problema della natura giuridica delle misure di sicurezza. Tra una tendenza diretta a rendere giurisdizionale il processo di sicurezza e l'opposta tendenza a conservargli il carattere amministrativo, le innovazioni proposte in questa sede (che sono indubbiamente marginali e non intendono risolvere il grave e controverso problema che è collegato anche alla riforma del Codice penale) vengono ad assicurare la possibilità di un efficiente intervento difensivo dell'imputato.

« A tal fine, mentre nel Codice (articolo 640) l'audizione del ricorrente è in facoltà della Corte di appello, nel progetto si è stabilito che l'interessato ha diritto, al pari del pubblico ministero, alla notificazione dell'avviso del giorno fissato per l'udienza. L'osservanza di questa disposizione è prescritta a pena di nullità ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 640.

(È approvato).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 651.

Art. 651. (*Provvedimenti in caso di irreperibilità del vigilato*). — Qualora per l'irreperibilità dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'articolo 645, non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'articolo 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell'articolo 231 del Codice penale.

L'Autorità di pubblica sicurezza nel caso predetto può in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di libertà vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al più tardi nelle quarantotto ore successive all'arresto.

L'arresto è mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.

PICCHIOTTI, *relatore*. I motivi di questa modificazione sono chiaramente spiegati nella relazione ministeriale:

« L'articolo 651, primo e secondo capoverso, che contiene disposizioni circa l'arresto della persona in stato di libertà vigilata, che si sia resa irreperibile, è stato armonizzato col terzo e con l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione. Qui invece della comunicazione dell'arresto nelle quarantott'ore da quando è avvenuto, è prescritta addirittura la presentazione nello stesso termine al giudice di sorveglianza, che dovrà procedere, eventualmente, ai sensi dell'articolo 231 del Codice penale, alla trasformazione della libertà vigilata in una misura di sicurezza detentiva. E poichè in tali casi si verifica una situazione analoga a quella della carcerazione preventiva, si è fissato un termine di durata per questo arresto provvisorio nella misura che è sembrata sufficiente, perchè il giudice abbia tempo di provvedere, e cioè di trenta giorni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 651.

(È approvato).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 19 del disegno di legge.

Art. 20.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il Codice di procedura penale e con le altre leggi.

Il testo originario comprendeva un secondo comma così formulato: « La presente legge entrerà in vigore, unitamente alle norme indicate nel comma precedente, nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione delle norme medesime nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Indubbiamente il comma che è stato soppresso era più conforme al sistema generale, però presentava un certo inconveniente. In sostanza accadeva che per un reato commesso anche dopo il termine normale per l'entrata in vigore si prevedeva il mandato di cattura obbligatorio, e ciò sarebbe accaduto per tutti i sei mesi di *vacatio legis*. Se il reato, invece, veniva commesso dopo i sei mesi l'imputato non era soggetto al mandato di cattura obbligatorio. Si era allora di fronte ad un trattamento più favorevole che non entrava in vigore immediatamente, mentre la norma di diritto penale è che le leggi più favorevoli entrino immediatamente in vigore. Tutto ciò a causa della *vacatio legis*. Questa è la giustificazione della soppressione del secondo comma. Indubbiamente tale soppressione mette in una certa difficoltà il Governo, il quale, però, sarà in grado di superarla disponendo per le norme di attuazione nel termine di quindici giorni.

Con l'approvazione del testo al nostro esame, la legge, che in base al testo originario entrava in vigore nel termine massimo di sei mesi, che in pratica poteva limitarsi anche a due mesi o quindici giorni, entra in vigore immediatamente, e successivamente entrano in vigore le norme di attuazione. Vi sarebbe altrimenti una situazione un po' anomala causata dal ritardo dell'applicazione di norme più favorevoli: il che è contrario a tutti i principi del diritto penale.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe contrario a tutti i principi di diritto

penale, se non vi fosse il presupposto dell'entrata in vigore. Quando è stato stabilito il termine dell'entrata in vigore della legge, la anomalia viene a cessare.

PRESIDENTE. L'anomalia formale, ma quella sostanziale rimane.

SPALLINO. Tutte le ragioni dette, e non dette, per la soppressione del secondo comma dell'articolo 14 del testo originario, ora articolo 20, non mi convincono della necessità di non riproporre alla Commissione l'approvazione del comma già soppresso dalla Camera dei deputati. Propongo, perciò, formalmente un secondo comma all'articolo 20 uguale nel testo a quello già soppresso dalla Camera dei deputati. Qualunque sia il voto della nostra Commissione, deve restare fermo che la Commissione senatoriale si è accorta della gravità della soppressione operata dalla Camera dei deputati: e occorre dire chiaramente che la soppressione è contro la legge e contro la logica. Avanzo pertanto la proposta formale, che ho già menzionata.

PIOLA. Propongo un emendamento all'emendamento del senatore Spallino nel senso di abbreviare i termini entro i quali il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione in modo che non si verifichi, pur venendo incontro alle ragioni di equità accennate dal Presidente, l'applicazione della legge prima che siano emanate le norme di attuazione. Propongo cioè il termine di trenta giorni sia nel primo comma dell'articolo 20, che nel secondo comma proposto dal senatore Spallino. Cioè l'articolo 20 verrebbe così modificato:

« Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il Codice di procedura penale e con le altre leggi.

« La presente legge entrerà in vigore, unitamente alle norme indicate nel comma precedente, nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione delle norme medesime nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Con l'approvazione di questo emendamento si avrebbe come conseguenza di rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati esclusivamente per questo articolo. Penso che una assicurazione del Ministro circa una rapida emanazione delle norme di attuazione potrebbe tranquillizzare la Commissione e consentire di mantenere una disposizione che, anche se spiegabile, non può non apparire alquanto singolare.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che, facendo le mie riserve in ordine alla soppressione del secondo comma dell'articolo 14 (ora articolo 20) del disegno di legge governativo operata dalla Camera e riconoscendo che indubbiamente si verifica un'anomalia nella prassi consueta, farò in modo che il Ministero possa emanare le norme di attuazione in termine tanto breve da limitare quanto più possibile gli effetti della anomalia stessa.

SPALLINO. Dopo le dichiarazioni del Ministro Guardasigilli, non insisto nel mio emendamento, ma dichiaro di astenermi dalla votazione.

PIOLA. Di fronte alle dichiarazioni del Ministro non insisto nella mia proposta di emendamento all'emendamento Spallino, e dichiaro di astenermi dalla votazione.

ZELIOLI LANZINI. Associandomi al senatore Spallino, dichiaro di astenermi.

AZARA. Mi astengo.

PANNULLO. Mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20. (*È approvato*).

PERRIER. Onorevoli colleghi, non immaginavo che il presente disegno di legge fosse approvato così rapidamente da questa Commissione e soltanto ieri ho appreso che esso era ormai prossimo alla fine della discussione. Il mio intervento, quindi, sarà inutile e forse anche inopportuno, ma debbo fare alcune dichiarazioni dettate da un dovere della mia coscienza di medico. Le mie osservazioni sa-

ranno brevissime: due riguardano questioni di secondaria importanza, mentre una è di importanza capitale.

Una prima osservazione di secondaria importanza riguarda l'articolo 304-bis primo comma che recita: « I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge ». Mi permetto far presente che sarebbe molto discutibile l'opportunità che i difensori possano assistere alle perizie, perchè ciò limiterebbe e metterebbe in imbarazzo l'attività del perito, creando molte difficoltà e perdite di tempo. Mi sembra che sarebbe più esatto stabilire che le parti possono assistere all'inizio delle operazioni peritali, dopo di che il perito potrebbe procedere da solo. Le parti in tal modo avrebbero la possibilità di far tutte le loro osservazioni nel merito, osservazioni di cui il perito deve tener conto nel formulare la propria relazione.

Altro punto di secondaria importanza è quello relativo all'articolo 324, in cui è detto: « Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, può presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con l'indicazione del provvedimento dato ». Anche per questo articolo vale quanto ho già detto in precedenza. Il consulente tecnico dovrebbe poter assistere all'inizio delle operazioni peritali, altrimenti si finisce per far la perizia in due, e se non si va d'accordo sulla procedura tecnica e sulle conclusioni si sorte probabilmente ad un urto personale tra perito e consulente tecnico.

L'articolo, infine, sul quale mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi per la sua importanza è il 314, secondo comma, in cui è detto: « Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato ed in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche ».

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare che l'articolo cui si riferisce il senatore Perrier non è stato discusso ieri in questa Commissione, sibbene 25 anni fa, nel 1930,

dato che si tratta di una disposizione del vecchio Codice.

PERRIER. Siccome con il presente disegno di legge si tende a modificare alcune disposizioni del Codice, mi permettevo prospettare alcune osservazioni. A mio modesto avviso con quest'articolo si tira un tratto di spugna su tutte le conquiste dell'antropologia, che oltre tutto è un vanto della scienza italiana.

Come fa un giudice a stabilire che le qualità psichiche siano indipendenti da cause patologiche? Come si fa a dire che il carattere dell'imputato non deve essere vagliato e che non dipenda da cause patologiche, quando sappiamo che ci sono tante malattie, come per esempio l'encefalite, che possono causare un cambiamento di personalità?

Ho voluto presentare queste osservazioni alla Commissione esclusivamente nella mia qualità di medico e perchè ispirato da un dovere che sentivo nella mia coscienza.

PIOLA. Le osservazioni fatte dal senatore Perrier possono trovarci anche consenzienti nel merito, senonchè postulano una modificazione del Codice penale e non del Codice di procedura penale, perchè l'abitudine, la professionalità, la tendenza a delinquere e la personalità dell'imputato hanno costituito oggetto per la formazione dei criteri delle disposizioni contenute negli articoli 102, 105, 108, 133 del Codice penale. Quindi non è possibile in questa sede, in cui discutiamo semplicemente di modifiche al Codice di procedura penale, introdurre l'argomento interessantissimo che ha illustrato il senatore Perrier, dato che bisognerebbe modificare il Codice penale. Ora, il giudice, di fronte alle norme degli articoli 102, 105, 108, 133 compie semplicemente un esame di carattere obiettivo sulla sussistenza di quei dati criteri che hanno fatto formulare gli articoli da me citati. Così il giudice, per stabilire che vi sia l'abitudine, non ha che da leggere l'articolo 102, il quale dice: « È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, ri-

porta un'altra condanna per un delitto, non colposo...». Lo stesso dicasi per la professionalità, per la tendenza a delinquere e per la personalità dell'imputato.

Ecco perchè le osservazioni del senatore Perrier, interessantissime, e che possono trovare consenzienti nel merito anche molti componenti della Commissione, non trovano in questa sede la possibilità nemmeno di essere considerate come una protesta contro l'articolo 314 del Codice di procedura penale.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. A prescindere dalle considerazioni sul merito che sono state già esposte dal senatore Piola e senza omettere le mie riserve sul loro fondamento, faccio osservare al senatore Perrier che il disegno di legge presentato dal Governo contemplava e contempla talune modificazioni tra le quali non si è ritenuto dovesse comprendersi anche quella relativa all'argomento trattato dal senatore Perrier sul secondo comma dell'articolo 314. E poichè non vi è stata alcuna richiesta di modificazione, anche per quella parte deve intendersi fermo il concetto del Governo di mantenere la disposizione di cui all'articolo medesimo.

Per quanto attiene alle altre due osservazioni relative agli articoli 304-bis e 324, faccio osservare che, introdotto il principio dell'assistenza del difensore alla parte, l'intervento non può logicamente limitarsi ad un momento qualsiasi dell'esperimento, ma deve estendersi a tutto il corso della perizia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dobbiamo ora procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PICCHIOTTI, *relatore*. Ho detto all'inizio di questi nostri lavori che il presente disegno di legge non rappresentava la perfezione, ma un tentativo di avvicinamento. Ad ogni modo debbo esprimere un plauso a tutti coloro che

anche prima della presentazione di questo progetto hanno avvisato la necessità e l'urgenza di una riforma del Codice di procedura penale, che era stata avvertita e dibattuta in tutti i nostri convegni. Quindi, tutti gli iniziatori di questa riforma sono accomunati dal nostro plauso. Doverosa è anche una manifestazione di omaggio al Ministro guardasigilli, che, riassumendo tutti gli sforzi e tutti i voti, ci ha dato l'espressione più chiara e tangibile della preoccupazione che egli ha sentito per un più retto funzionamento della giustizia. Un elogio, non meno sentito, va al nostro Presidente per il modo incomparabile col quale ha diretto la nostra discussione e per la sua opera già prestata per la riforma del Codice di procedura penale; ed infine anche un elogio per noi che abbiamo fatto tutto il possibile, perchè veramente la realizzazione della giustizia sia non un'aspirazione, ma una realtà nell'interesse del nostro Paese.

AZARA. Desidero associarmi all'elogio che il relatore ha fatto al Ministro, al nostro Presidente e a tutti coloro che si sono occupati della legge.

SPALLINO. Mi associo all'elogio espresso dal senatore Picchiotti verso il Ministro.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio la Commissione per il suo alto apprezzamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.